



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Angelo Riccio Cobucci  
pronuncia la seguente

**SENTENZA**

nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo il 9 gennaio 2018

**DA**

PISANI LUCIA

rappresentata e difesa dall'avv. R. LABRIOLA

**RICORRENTE**

**CONTRO**

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA - AMBITO  
TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI PORDENONE

rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DI TRIESTE

**RESISTENTI**

Causa discussa e decisa all'udienza del 17 maggio 2018 sulle seguenti

**CONCLUSIONI**

**PER LA RICORRENTE**

Riconoscere il diritto della ricorrente all'espletamento della prestazione lavorativa di docente nell'ambito territoriale in cui risiede il genitore disabile o in quelli più prossimi all'interno della Provincia di Napoli e precisamente:

- ambito CAM0000017 CAMPANIA AMBITO 0017
- 2 ambito CAM0000016 CAMPANIA AMBITO 0016
- 3 Provincia NA NAPOLI
- 4 Provincia CE CASERTA
- 5 Provincia BN BENEVENTO



o in via subordinata in quelli della Regione Campania e comunque ad una distanza non superiore a 50 km dalla residenza del genitore disabile.

Ordinare all'amministrazione resistente di procedere all'assegnazione della sede in via definitiva presso gli istituti facenti parte degli ambiti sopra elencati della Campania, anche in posizione di sovrannumerarietà, nell'ambito territoriale in cui risiede il disabile o in quelli più prossimi all'interno della Provincia di Napoli o in via subordinata in quelli della Regione Campania e comunque ad una distanza non superiore a 50 km dalla residenza del genitore.

Ordinare all'amministrazione scolastica di emettere ogni altro provvedimento consequenziale alla tutela del diritto della ricorrente.

Condannare la p.a. scolastica al pagamento delle spese e degli onorari di causa con distrazione a favore del sottoscritto avvocato antistatario.

Con riserva di far valere ogni ulteriore diritto compreso il risarcimento dei danni in separata sede.

### **PER I RESISTENTI**

In ordine al ricorso di merito respingere tutte le domande ivi contenute con refusione di spese legali.



## IN FATTO E IN DIRITTO

Nel presente contenzioso, promosso con ricorso iscritto a ruolo il 9 gennaio 2018, la Prof. PISANI LUCIA (docente assunta a tempo indeterminato per la scuola secondaria classe di concorso A046 - SCIENZE GIURIDICO ECONOMICHE) - nel premettere di avere la propria madre Minopoli Immacolata, con lei residente in Qualiano (NA), in situazione di disabilità con handicap grave - lamenta il fatto di non essersi visto riconoscere, nell'ambito della sua partecipazione alla fase C della mobilità interprovinciale per l'anno scolastico 2017/2018, il diritto di precedenza ex art. 33 co 5 L. n. 104/92 negli ambiti territoriali di cui alla domanda (prevalentemente quelli della Provincia di Napoli dettagliatamente individuati nell'atto introduttivo), nessuno dei quali assegnati alla docente in questione che invece si vedeva destinata suo malgrado a prestare servizio presso il diverso ambito FRIULI VENEZIA GIULIA - PORDENONE (peraltro nemmeno indicato nell'istanza tra le varie opzioni).

Chiedeva pertanto la condanna della convenuta Amministrazione Scolastica all'assegnazione della sede in via definitiva presso gli istituti facenti parte degli ambiti prescelti più prossimi all'interno della Provincia di Napoli o in subordine in quelli della Regione Campania e comunque ad una distanza non superiore a 50 km dalla residenza del genitore disabile.

Ciò precisato, rileva l'adito Tribunale come le formulate domande attoree risultino meritevoli di accoglimento per il seguente ordine di considerazioni.

A) Va ritenuto in primis in tutta evidenza illegittimo l'art. 13 CCNI per la mobilità 12 aprile 2017 laddove consente il beneficio del diritto di precedenza per i soli trasferimenti provinciali escludendolo per quelli interprovinciali ed attribuendolo alla sola fase successiva delle assegnazioni provvisorie, ponendosi in ogni caso una fonte di rango secondario in palese contrasto:

- 1) Con l'art. 33 L. n. 104/92 il quale al comma 5 stabilisce testualmente:

*"Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede".*

Potrebbe anche osservarsi che tale limitazione non è immotivata, ma risponde ad esigenze relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'istituzione scolastica.

Senonchè, come del resto confermato da copiosa giurisprudenza sia di legittimità che di merito, l'art. 33 co 5 L. 104/92 rappresenta una disposizione attuativa di principi di solidarietà sociale previsti dalla Costituzione (artt. 2, 3, 30, 32 e 38) volti a favorire il benessere delle persone con disabilità grave. Essa ha natura di norma imperativa che si ricava in maniera incontrovertibile dalla ratio e dal tenore testuale della stessa disposizione, che non è già quella di assegnare benefici a soggetti che hanno un



parente disabile portatore di handicap, bensì quella di garantire a quest'ultimo la continuità dell'assistenza già in atto per il caso che vi sia un parente che se ne occupi.

- 2) Con l'art. 601 D. Lvo n. 297/94 secondo cui *"l'art. 33 nonché l'art. 21 legge 104/92 si applicano al personale di cui al presente testo unico (comma 1). Le predette norme COMPORTANO LA PRECEDENZA ALL'ATTO DELLA NOMINA IN RUOLO, DELL'ASSUNZIONE COME NON DI RUOLO E IN SEDE DI MOBILITÀ (comma 2)".*
- 3) Con l'art. 21 L. n. 104/92 secondo cui *"La persona handicappata, con un grado di invalidità superiore ai due terzi già riconosciuta con apposito verbale ... ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.*

*I soggetti di cui al comma 1 HANNO LA PRECEDENZA IN SEDE DI TRASFERIMENTO A DOMANDA".*

B) Sotto un ulteriore profilo gli argomenti spesi dalla convenuta Amministrazione scolastica, peraltro COSTITUITASI TARDIVAMENTE, per resistere alla domanda attorea si palesano inconsistenti sia dal punto di vista giuridico che probatorio, in spregio all'art. 416 co 3 cpc. a mente del quale

*"Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto ed in diritto ed indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare".*

Va altresì precisato, conformemente ad un consolidato orientamento della giurisprudenza di merito, che L'ONERE DELLA PROVA CIRCA IL RISPETTO DELLE PROCEDURE PREVISTE DALLA LEGGE E DAL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO PER LE OPERAZIONI DI MOBILITÀ GRAVA SUL MINISTERO, IL QUALE UNICO HA LA DISPONIBILITÀ COMPLETA DI TUTTI I DATI, ESSENDO LA POSIZIONE DEL RICORRENTE QUELLA DI UN NORMALE CREDITORE TENUTO AD ALLEGARE SOLTANTO L'INADEMPIMENTO ALTRUI.

Orbene nel caso di specie il MIUR, in aderenza al menzionato principio, avrebbe dovuto fornire rigorosa dimostrazione:

- 1) che tutti i docenti aventi movimento in entrata negli ambiti territoriali della Provincia di Napoli avessero punteggio superiore rispetto alla Prof. Pisani;
- 2) della asserita totale assenza di cattedre negli ambiti richiesti ovvero della sussistenza di effettive esigenze di servizio prioritarie al sacrosanto diritto, garantito



costituzionalmente, della ricorrente ad ottenere l'avvicinamento al congiunto ex L. 104/92.

Onere per nulla assolto dall'Amministrazione attraverso la doverosa produzione di documentazione adeguata ed esaustiva.

Peraltro la eventuale situazione di soprannumerarietà di un singolo istituto non rileva ai fini del presente giudizio, atteso che l'odierna attrice ha chiesto di essere assegnata nell'ambito territoriale della Provincia di Napoli, comportante un vasto comprensorio e quindi tutta una serie di istituti scolastici.

In definitiva la giudizialmente accertata assenza di idonea prova, che il Ministero doveva fornire, appalesa l'erroneità delle operazioni di trasferimento da quest'ultimo effettuate e, conseguentemente, anche della mancata destinazione della ricorrente presso le sedi dalla stessa indicate negli ordini di preferenza.

Alla luce di tutte le argomentazioni che precedono le domande attoree vanno pertanto accolte così come formulate.

Le spese di lite infine seguono naturalmente la soccombenza e si liquidano in via equitativa come da dispositivo.

Il Tribunale di Pordenone in funzione di Giudice del Lavoro in persona del Dott. Angelo Riccio Cobucci definitivamente pronunciando nella causa promossa con ricorso da PISANI LUCIA e depositato il 09.01.2018 così provvede:

### **P.Q.M.**

- 1) Accerta e dichiara – previo assorbimento dell'istanza cautelare proposta in corso di causa ex art. 700 c.p.c. nella pronuncia di merito e previa disapplicazione dell'art. 13 com 4 CCNI mobilità per l'anno scolastico 2017/2018 nonché di ogni altro provvedimento amministrativo ostativo – il diritto della ricorrente Pisani Lucia a vedersi riconosciuto il titolo di precedenza ex art. 33 com 5 L. N. 104/92 all'espletamento della prestazione lavorativa di docente nell'ambito territoriale di residenza o in quelli più prossimi all'interno della Provincia di Napoli e precisamente:
  - Ambito CAM0000017 CAMPANIA AMBITO 0017
  - 2 Ambito CAM0000016 CAMPANIA AMBITO 0016
  - 3 Ambito Provincia NA NAPOLI
  - 4 Provincia CE CASERTA
  - 5 Provincia BN BENEVENTO e per l'effetto
- 2) Ordina all'amministrazione scolastica resistente di procedere all'assegnazione della sede in via definitiva presso gli istituti facenti parte degli ambiti sopra elencati della Campania, anche in posizione di soprannumerarietà, nell'ambito territoriale in cui risiede il disabile o in quelli più prossimi all'interno della Provincia di Napoli o in via subordinata in quelli della Regione Campania.
- 3) Condanna infine parte convenuta a rifondere al procuratore antistatario della ricorrente le spese di lite, equitativamente liquidate in €. 2.800,00 oltre accessori di legge .



Fissa per il deposito della motivazione il termine di 60 giorni dall'odierna pronuncia.

Così deciso in Pordenone il 17/05/2018

IL GIUDICE  
Dott. ANGELO RICCIO COBUCCI

